

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 12 ottobre 1972 DI ..... CONVOCAZIONE

N. 9993 prot.  
 N. 1 dell'O.d.G.  
 N. 42 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado".

L'anno millenovecentosettantadue..... il giorno dodici..... del mese di ottobre.....  
 alle ore 10,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica..... si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Vice Presidente dott. Raffaele Augelli  
 vice presidenti i sigg. ....  
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - sig. Antonio Ventura  
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio		sì	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Prof. dr. sig. Emilio</del> Za. prof. Nicola	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) <del>Di Giosi sig. Michele</del> Contatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni		"	50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge sulla assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado.

Da la parola al consigliere Colonna, Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

#### Art. 1

Per consentire agli alunni delle famiglie in disagiate condizioni economiche la frequenza della scuola media dell'obbligo, la Regione assegna buoni per lo acquisto dei libri di testo adottati nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1972/73 il buono-acquisto sarà conferito agli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media; mentre negli anni successivi, previa iscrizione in bilancio della relativa spesa, il conferimento dei buoni acquisto sarà esteso a tutti gli alunni della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe appartenenti a famiglie nelle predette condizioni economiche.

Il Presidente avverte che è stato presentato dal gruppo P.C.I. un emendamento sostitutivo del 1° comma: "La Regione operando per attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell'obbligo".

Messo ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato un altro emendamento dal gruppo P.C.I. sostitutivo al 2° comma della dizione "il buono acquisto" con "l'assegnazione di libri".

Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa che è stato presentato al 2° comma un emendamento a

firma Calvario: sopprimere dalla parola "mentre" sino alla fine.

Approvato con votazione palese a maggioranza.

Si pone ai voti l'articolo 1 così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

## Art. 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere le disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a £. 1.300.000 con 1 figlio a carico

a £. 1.600.000 con 2 figli " "

a £. 1.900.000 " 3 " " "

a £. 2.200.000 " 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono £. 300.000.

E' stato presentato un emendamento del gruppo P.C.I. a firma Fiore-Rossi sostitutivo: "Ai fini dell'assegnazione dei libri si considerano sussistere le disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare non sia superiore:

a £. 1.800.000 con 1 figlio a carico

a £. 2.050.000 " 2 figli " "

a £. 2.300.000 " 3 " o più a carico".

Messo ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza ed 1 astenuto (Borgia).

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento soppressivo a firma Calvario al 3° rigo della particella "le".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato un altro emendamento a firma Calvario sostitutivo delle parole "imposta complementare" con "imposta erariale personale sui redditi".

Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese

all'unanimità.

### Art. 3

Il Consiglio di Presidenza di ciascun Istituto, previo esame delle domande documentate degli alunni e accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo, effettuerà la consegna dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi.

Il Presidente informa che è stato presentato dal consigliere Calvario un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Il Consiglio di Presidenza di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegnazione dei libri agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi".

E' respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato un altro emendamento aggiuntivo a firma Schilardi ed altri: "copia degli elenchi è depositata per visione presso la segreteria dell'Istituto".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente mette ai voti l'intero articolo 3 così emendato. E' respinto a maggioranza con votazione palese.

La seduta è sospesa per 15 (quindici) minuti.

Viene proposto l'art. 3 nella nuova stesura, presentato dai consiglieri Schilardi, Piacquadio, Rossi, Calvario, Tarricone e Fantasia: "Il Consiglio di Presidenza di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegnazione dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi".

Copia degli stessi è depositata per visione presso la segreteria dell'Istituto.

L'Assessore all'Istruzione impartisce con circolare le modalità di esecuzione".

Messo ai voti, l'intero articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

### Art. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in £. 972.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del

bilancio regionale 1972 al capitolo "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato", che, con la presente legge viene istituito sotto il numero 94/bis. Alla copertura dell'onere medesimo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 308 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 "Fondi a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale".

La Giunta Regionale è delegata a provvedere con propria deliberazione ad integrare la spesa prevista fino all'importo che risulterà necessario per l'erogazione del beneficio a tutti gli aventi diritto, mediante prelevamento della occorrente somma dal fondo di riserva.

Per i successivi esercizi finanziari, la spesa necessaria sarà stanziata in apposito capitolo dei relativi bilanci preventivi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente avverte che è stato presentato dal consigliere Abbadessa un articolo aggiuntivo 4 bis "La presente legge finirà di avere efficacia dal momento in cui lo Stato, con propria legge, provvederà ad assicurare - per tutti gli alunni della scuola d'obbligo - la fornitura dei libri di testo.

Messo ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge sulla assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado, nel testo che segue composto di n. 7 articoli:

Art. 1

La Regione Puglia operando per attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell'obbligo.

Per l'anno scolastico 1972/73 l'assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media.

Art. 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dello alunno, agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale personale sui redditi non sia superiore:

a £. 1.300.000 con 1 figlio a carico

a £. 1.600.000 " 2 figli " "

a £. 1.900.000 " 3 " " "

a £. 2.200.000 " 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono £. 300.000.

Art. 3

Il Consiglio di Presidenza di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegnazione dei buoni acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi.

Copia degli stessi è depositata per visione presso la segreteria dell'istituto.  
L'Assessore all'Istruzione impartisce con circolare le modalità di esecuzione.

#### Art. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in £. 972.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo "Forniture libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato", che, con la presente legge viene istituito sotto il numero 94/bis. Alla copertura dell'onere medesimo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 308 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 "Fondi a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale".

La Giunta regionale è delegata a provvedere con propria deliberazione ad integrare la spesa prevista fino all'importo che risulterà necessario per l'erogazione del beneficio a tutti gli aventi diritto, mediante prelevamento della occorrente somma dal fondo di riserva.

Per i successivi esercizi finanziari, la spesa necessaria sarà stanziata in apposito capitolo dei relativi bilanci preventivi.

#### Art. 5

La presente legge finirà di avere efficacia dal momento in cui lo Stato, con propria legge, provvederà ad assicurare - per tutti gli alunni della Scuola d'obbligo - la fornitura dei libri di testo.

#### Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

#### Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura